



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Pagine: 3
Allegati: 1

Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi
Trasmissione via Pec

e per conoscenza

Ufficio 2
Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali (IIZZSS)
Sede

MIPAAF
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale
Al Capo Dipartimento
Pec:

dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

AGEA-Coordinamento
direttore.coordinaamento@agea.gov.it

Al CSN
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Via Campo Boario
64100 Teramo
protocollo@pec.izs.it

CRenBA
c/o IZSLER
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

F.N.O.V.I
info@pec.fnovi.it

Associazioni di categoria
Loro sedi

Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute
NAS
Sede

OGGETTO: Piano nazionale di miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/2011: riepilogo delle fattispecie riscontrabili durante il controllo ufficiale ed azioni conseguenti; Checklist per il veterinario valutatore riguardante i riproduttori.

Facendo seguito a quanto concordato durante la riunione del 18 ottobre u.s. con i rappresentanti delle Regioni e P.a., ferme restando le indicazioni di cui alle note di questa Direzione generale prot. n. 2839 del 04/02/2019, n. 4500 del 19/02/2019 e 11019 del 19/04/2019, lo scrivente Ministero ritiene di fornire ai Servizi veterinari le istruzioni operative per i provvedimenti da applicare alle aziende che non hanno effettuato preventiva valutazione del rischio, non hanno messo in atto gli eventuali interventi migliorativi nonché per quelle che stanno ancora adottando le misure previste dal Piano in oggetto.

Possibili situazioni riscontrabili nel corso dei controlli ufficiali:

1. Autovalutazione non effettuata:

- a. fare le dovute prescrizioni e applicare le disposizioni sanzionatorie (se vengono allevati o introdotti suini caudectomizzati). L'azienda dovrà essere considerata ad alto rischio ai fini dei controlli successivi;
- b. per gli allevamenti di nuova apertura o per quelli che risultano a capi zero al momento del precedente controllo è consentito, al primo accasamento, introdurre animali caudectomizzati, al fine di effettuare un'appropriata valutazione del rischio. Sarà successivamente obbligatorio correggere eventuali punti critici, come previsto dal Piano e, a partire dal 1° gennaio 2020, introdurre gruppi di suini a coda lunga.

2. Autovalutazione effettuata e inserita in *ClassyFarm*:

L'Autorità competente dovrà verificare la correttezza degli adempimenti, indirizzando e assistendo il proprietario ed il veterinario incaricato qualora siano necessarie ulteriori misure correttive.

3. Autovalutazione cartacea effettuata ma non inserita in *ClassyFarm*:

L'azienda è da considerare ad alto rischio e si procede come al punto 2.

Inoltre, si ricorda che come previsto dalla nota prot. DGSF 0011019-19/04/2019, tutti gli allevamenti dovranno eseguire almeno una seconda valutazione del rischio a partire da luglio 2019 fino al 30 marzo 2020.

Con l'occasione, in aggiunta alle attività già programmate per la valutazione del rischio ancora da effettuare nelle aziende suinicole da parte del veterinario aziendale o incaricato, si trasmette la check list per i suddetti controlli negli allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe che introducono o producono scrofette o scrofe caudectomizzate. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi del Piano, in vista dell'obbligo di graduale introduzione di scrofette e scrofe a coda integra.

Per effettuare questa valutazione il veterinario aziendale/incaricato potrà utilizzare gli strumenti predisposti e disponibili in *ClassyFarm* (www.classyfarm.it) e in particolare:

- per i settori di accrescimento delle scrofette potrà essere utilizzata la check list per la valutazione del rischio taglio coda nello svezzamento-ingrasso, formalizzata con nota n. 18569 del 26/07/2018.

- per i settori di riproduzione (scrofe e scrofette) sarà necessario compilare la check list per la valutazione del rischio complessivo benessere animale, messa a punto per i riproduttori e allegata alla presente nota e consultabile su Classyfarm.

Infine le Regioni e le Province autonome dovranno fornire al Ministero della Salute all'indirizzo email d.castelluccio-esterno@sanita.it entro il 31 marzo 2020:

1. i dati riguardanti il numero delle aziende con >6 riproduttori o >40 capi che non hanno eseguito l'autovalutazione in ClassyFarm in quanto esonerati poiché allevano suini e/o riproduttori a coda integra;
2. l'elenco delle aziende che hanno compilato le autovalutazioni in forma cartacea.

II DIRETTORE GENERALE

*** Dott. Silvio Borrello**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993.

Responsabile: Dott. U. Santucci
Referente: Dott. D. Castelluccio
Tel 06 5994 6661

ALLEVAMENTO _____

CITTÀ _____

VETERINARIO COMPILATORE _____

DATA _____

CODICE ALLEVIX _____

DATI AZIENDALI	
Numero Scrofe	
Numero Scrofette	
Numero Verri	
Numero suinetti svezzati (anno precedente)	
% Scrofe morte (anno precedente)	
% Suinetti sottoscrofa morti (anno precedente)	

RAZZA/TIPO GENETICO _____

PRESENZA DI ANIMALI CON LA CODA TAGLIATA

Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata? (Riferita ai Lattonzoli)	Si
	No

PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI DI ANIMALI CON LA CODA TAGLIATA

In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali:	Si
	No

ALLEVAMENTI DI ANIMALI DESTINATI A PRODUZIONI TIPICHE

Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (es. DOP, IGP, ... ecc)?	Si
	No

CASTRAZIONE

Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione?	Si	Specificare: <input type="checkbox"/> Analgesico <input type="checkbox"/> Anestetico <input type="checkbox"/> Entrambi
	No	
	Non si effettua la castrazione	

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica 1 **PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali** 146/2001 All. Personale Punto 1. CL Min. 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali (i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio)

Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 400 scrofe presenti al momento della visita	
Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 200 - 400 scrofe presenti al momento della visita	
Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 200 scrofe presenti al momento della visita	

Elemento di verifica **2 PERSONALE - Formazione degli addetti**

146/2001 All. Personale Punto 1
e 122/2011 Art. 5 punto 1. CL
Min. 2

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" e "Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I". **Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche, e almeno il detentore (o suo delegato) ha 10 anni di esperienza nel settore o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare, l'aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario)**

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni o nessun titolo formativo e/o nessun corso di formazione inerente e/o presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente negli ultimi 3 anni e presenza di istruzioni pratiche a tutti gli addetti	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni o presenza di titolo di studio e presenza di corsi di formazione inerenti periodici e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti	

Elemento di verifica **3 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni**

146/2001 All. Controllo Punto 2.
CL Min. 3

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno".

Si considerano le visite effettuate nei capannoni in funzione dello stato di benessere degli animali

Meno di 1 ispezione/giorno	
Almeno 1 ispezione/giorno	
Almeno 2 o più ispezioni/giorno	

Elemento di verifica **4 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Gestione degli animali**

146/2001 Art. 4 punto 1 lettera
a. e All. Proced. di allevam.
punto 21. CL Min. 5.a

"La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali [...] deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"

I suini allevati sono divisi in gruppi omogenei per sesso e/o età e/o categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso)

I suini sono allevati con una commistione indiscriminata in un ambiente intensivo (es. svezzati nello stesso box con suini grassi) senza l'evidenza di una comprovata necessità	
I suini sono allevati in ambiente intensivo e sono suddivisi per gruppi omogenei o sono allevati estensivamente	

Elemento di verifica **5 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Gestione dei gruppi**

122/2011 All. 1 parte II lettera B
punto 1. CL Min. 5.b

"Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale". **Si considerano le procedure atte ad evitare comportamenti aggressivi (es. formazione dei gruppi nelle ore serali, utilizzo di sostanze odorose vaporizzate, aggiunta di alimento all'entrata nel box, aggiunta di materiale manipolabile in quantità maggiore o di diversa tipologia, utilizzo, in casi eccezionali, di tranquillanti dietro prescrizione veterinaria)**

Assenza di misure adottate	
Presenza di misure atte ad evitare comportamenti aggressivi	

Elemento di verifica **6 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Trattamento degli animali malati o feriti**

146/2001 All. Controllo punto 4.
CL Min. 6.a

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."

Verificare che entrambe le condizioni siano soddisfatte

Assenza sia di procedure che di personale formato e/o la presenza di animali che necessitano un trattamento e non lo hanno ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o l'assenza di un veterinario che segue l'azienda	
Presenza sia di procedure che di personale formato con evidenze di eventuali animali in infermeria o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda	

Elemento di verifica	7	ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione	146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1. CL Min. 6.b
----------------------	---	---	--

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]".

Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte

Assenza di procedure, di personale formato e di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	
Formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza di un corso di formazione sul benessere frequentato da chi è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata, oppure presenza attestato del corso da norcino, oppure abbattimento eseguito dal veterinario, presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione)	
Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti	

Elemento di verifica	8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14. CL Min. 22.b
----------------------	---	---	--

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]".

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Razione non adatta agli animali: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non adeguati	
Razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo (scrofe e scrofette, suinetti lattonzoli)	
Razione ottimale per gli animali: es. razione calcolata da un alimentarista, composta da alimenti con la presenza di nutrienti essenziali	

Elemento di verifica	9	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Alimentazione: frequenza	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6. CL Min. 22.a
----------------------	---	--	--

"Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno". **Verificare le dichiarazioni dell'allevatore e la situazione in allevamento: controllare le programmazioni per le somministrazioni di alimento a livello di gestionale o verificare se l'alimentazione è ad libitum**

Mancanza di somministrazione giornaliera	
Somministrazione almeno una volta al giorno	
Almeno 2 o più somministrazioni di cibo al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum	

Elemento di verifica	10	MANGIMI CONTENENTI FIBRE - Fibra nella razione delle scrofe gestanti	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7. CL Min. 26.a
----------------------	----	---	--

"Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente [...]".

Per sufficiente si intende un tenore di cellulosa grezza compreso tra il 2,23% e il 6% della razione o un quantitativo di almeno 100 g/giorno per scrofa di paglia o fieno: i limiti indicati sono un ausilio per il valutatore che prima di esprimere un giudizio dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento

Quantità di fibra nella razione non sufficiente	
Quantità di fibra nella razione sufficiente	

Elemento di verifica	11	MANGIMI CONTENENTI FIBRE - Energia nella razione delle scrofe gestanti	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7. CL Min. 26.b
----------------------	----	---	--

"Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime [...] così come alimenti ad alto tenore energetico".

La razione deve contenere alimenti con un alto tenore energetico es. cereali (verificare il tenore energetico per kg di alimento o in base al fabbisogno giornaliero della scrofa)

Tenore energetico nella razione non adeguato	
Tenore energetico nella razione adeguato	

Elemento di verifica **12** **MUTILAZIONI - Operazioni non consentite** 146/2001 All. Mutilazioni, punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10. CL Min. 27

"Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini (es. incisione auricolare) e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea".

Valutare se vengono eseguite procedure di mutilazione oltre a quelle derogate dalla normativa

Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non per identificazione)	
Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate operazioni che causano mutilazioni	

Elemento di verifica **13** **MUTILAZIONI - Anello al naso** 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera d. CL Min. 32

"L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata". **L'apposizione dell'anello al naso non è consentita, come deroga è ammessa solo negli allevamenti all'aperto**

Presenza di suini con anello al naso senza adempimento di uno dei requisiti richiesti	
Presenza di suini con anello al naso con il rispetto di tutti i requisiti o di suini senza anello al naso	

Elemento di verifica **14** **MUTILAZIONI - Mozzamento della coda** 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b. CL Min.30.a

"sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: del mozzamento di una parte della coda" e " il mozzamento della coda e [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite [...] alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata [...]" e "Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici"

Il mozzamento della coda è vietato per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentito in presenza di ferite sulle code, previa verifica e successivo miglioramento della situazione gestionale ed ambientale, agendo sul materiale di arricchimento, a condizione che venga eseguito da personale formato (entro i 7 giorni di vita) oppure dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita)

Presenza di suinetti con code mozzate senza adempimento di uno dei requisiti richiesti	
Presenza di suini con code mozzate, ma previo adempimento di tutti i requisiti richiesti	
Assenza, nell'intero allevamento, di suini con code mozzate	

Elemento di verifica **15** **MUTILAZIONI - Castrazione** 146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera c. CL Min. 31

" sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata [...] Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici" e "La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali."

La castrazione dei suini di sesso maschile è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita tramite buone pratiche chirurgiche a condizione che sia eseguita su animali destinati a produzioni tipiche (es. DOP, IGP) da personale formato (entro i 7 giorni di vita) o dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita e comunque entro la maturità sessuale)

Presenza di suini castrati senza adempimento di uno dei requisiti richiesti	
Presenza di suini castrati con il rispetto di tutti i requisiti o suini non castrati	

Elemento di verifica **16** **MUTILAZIONI - Levigatura o troncatura incisivi** 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a. CL Min. 28

"sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta" e "[...] la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata"

La riduzione degli incisivi è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita in presenza di ferite, previa verifica della presenza delle idonee condizioni gestionali ambientali, a condizione che lasci una superficie liscia intatta e che sia eseguita dal veterinario o da personale formato entro i 7 giorni di vita

Presenza di suini con riduzione degli incisivi senza adempimento di uno dei requisiti richiesti	
Assenza di suini con una riduzione degli incisivi o presenza di suini con riduzione degli incisivi con il rispetto di tutti i requisiti	

Elemento di verifica **17** **MUTILAZIONI - Riduzione delle zanne dei verri** 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a. CL Min. 29

"[...] zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata"
La riduzione delle zanne dei verri è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è ammessa per evitare le lesioni ad altri animali o per motivi di sicurezza, a condizione che sia eseguita dal veterinario o da personale formato

Presenza di verri con zanne ridotte senza adempimento dei requisiti o effettuata da personale non formato	
Non viene effettuata la riduzione delle zanne o viene eseguita con il rispetto di tutti i requisiti	

Elemento di verifica **18** **SPAZIO DISPONIBILE - Allevamento in gruppo** 122/2011 Art. 3 punto 3-4. CL Min. 9.b

"Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto [...]" e "In deroga [...] le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto" **Verificare il numero di scrofe in produzione ed il numero di posti in box (in relazione alla percentuale di portata al parto) per verificare la potenzialità strutturale dell'allevamento nei confronti del requisito - verificare a campione, su almeno 5 scrofe/scrofette in gabbia gestazione il tempo trascorso dalla fecondazione (lavagnette o annotazioni su schede annesse alle gabbie, registrazioni computerizzate dell'allevatore, ecc). In caso di deroga per animali in aziende con meno di 10 scrofe/scrofette verificare la possibilità degli animali di girarsi**

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

Elemento di verifica **19** **ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Trattamento antiparassitario Scrofe** 122/2011 All. 1 parte II lettera B punto 2. CL Min. 5.c

"Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni". **Si valuta la presenza/assenza dei trattamenti (visionare il registro dei trattamenti o le registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza) o la presenza/assenza di evidenze di infestazioni (es. evidenti forme infestive: dermatiti da rognia; segnalazioni da parte del macello es. white spot)**

Assenza di trattamenti in presenza di animali con evidenti segni di infestazione	
Presenza di trattamenti o assenza di evidenze di infestazioni	

Elemento di verifica **20** **ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Pulizia scrofe sala parto** 122/2011 All. parte II lettera B punto 2. CL Min. 5.d

"Le scrofe gravide e le scrofette [...] se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite".
Quando le scrofe sono spostate in sala parto devono essere lavate o pulite: valutare le procedure dichiarate dall'allevatore

Le scrofe non vengono pulite o lavate quando sono spostate in sala parto	
Le scrofe vengono pulite o lavate sistematicamente quando sono spostate in sala parto	

Elemento di verifica **21** **PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Età allo svezzamento** 122/2011 All. parte II lettera C punto 3-4. CL Min. 35.a

"Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima" e "I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati"

Età di svezzamento non adeguata (inferiore ai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; inferiore ai 21 giorni in caso di impianti specializzati)	
Età di svezzamento adeguata (dai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; dai 21 giorni in caso di impianti specializzati)	

Elemento di verifica **22** **PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni** 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4. CL Min. 35.b

"Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa

Gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe	
Presenza dell'impianto con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo o vendita dei suinetti lattonzoli ai siti specializzati o svezzamento dai 28 giorni	

Elemento di verifica **23** **PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Disposizioni generali** 146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20. CL Min. 33

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali." Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento che ledono le 5 libertà

Allevamento non consono alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà	
Allevamento consono alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà	

Elemento di verifica **24** **PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Biosicurezza lotta agli infestanti** Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f CL. Min. 34

"Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi" Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti)

Completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)	
La presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive)	

AREA	GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME
------	------------------------------------

Elemento di verifica **66** **ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Illuminazione per l'ispezione** 146/2001 All. Controllo Punto 3. CL Min. 4

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile" Verificare la disponibilità di un'illuminazione per l'ispezione, anche durante le ore notturne

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	

Elemento di verifica **67** **ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE - Ispezione** 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13. CL Min. 37

"Ogni impianto automatico o meccanico (es. alimentazione, areazione e sistemi di allarme) indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali"

Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi	
Almeno una ispezione al giorno	
Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni	

Elemento di verifica **68** **ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE - Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva** 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13. CL Min. 36

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari". **Verificare il rispetto della normativa in caso l'areazione dei locali dipenda da un impianto di ventilazione forzata**

Presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione	
Ventilazione naturale oppure ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva	

Elemento di verifica **69** **TENUTA DEI REGISTRI - Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità)** 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. CL Min. 7.a

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta". **Il registro di carico e scarico è presente, correttamente compilato e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.200)**

Assenza del registro (o di registrazioni informatizzate) o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita	
Presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita	

Elemento di verifica **70** **TENUTA DEI REGISTRI - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici** 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. CL Min. 7.b

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta". **Il registro dei trattamenti è presente correttamente compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n.193 e Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167**

Assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacovigilanza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.	
Presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.	

Elemento di verifica **71** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazioni di sostanze illecite** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18. CL Min. 25

"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere". **Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto dei farmaci**

Somministrazione di sostanze illecite	
Nessuna somministrazione di sostanze illecite	

AREA	B	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
------	---	---------------------------

Elemento di verifica **25** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi aldi fuori dei fabbricati** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12 CL Min. 16

"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".

Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località

Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali	
Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali o animali stabulati al chiuso	
Presenza di ripari artificiali facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali	

Elemento di verifica **26** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Gestione degli alimenti** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17. CL Min. 15

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti".

I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario

Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti)	
Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti)	

Elemento di verifica **27** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria** 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8. CL Min. 14

"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale".

Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria

Nessun locale specifico ed identificabile	
Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda	
Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio	

Elemento di verifica **28** **ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Isolamento degli animali a rischio o aggressivi** 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8. CL Min. 6.c

"I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini [...] sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari".

Valutare la possibilità di mantenere gli animali temporaneamente in un recinto individuale con caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze del caso

Condizione non possibile: impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino)	
Condizione possibile: presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali.	

Elemento di verifica **29** **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio della gabbia di gestazione e sala parto** 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7. CL Min. 8.a

*"È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo".
Le gabbie devono essere di dimensioni tali per cui l'animale possa riposare e alzarsi senza impattare contro le strutture della gabbia*

È praticato l'attacco delle scrofe o le dimensioni delle gabbie non sono sufficienti (impossibilità di praticare movimenti normali, quali ad es. alzarsi e sdraiarsi) e/o causano lesioni alle scrofe)	
Non è praticato l'attacco delle scrofe e le dimensioni delle gabbie sono sufficienti (tali da consentire i movimenti normali e da non causare lesioni alle scrofe)	
Non utilizzo delle gabbie di gestazione e gabbie parto	

Elemento di verifica **30** **SPAZIO DISPONIBILE - Densità animale SCROFA in box** 146 All. Libertà di movimento punto 7 e 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b. CL Min. 9.a

"Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq", inoltre "I lati del recinto [...] hanno una lunghezza maggiore di 2,8. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m" e "se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento (2,48 m² per le scrofe e 1,80 m² per le scrofette); 2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento (2,03 m² per le scrofe e 1,48 m² per le scrofette)". Le dimensioni ottimali sono attribuite quando sono presenti superfici maggiori a 2,25 mq per scrofa e mggiori a 1,64 per scofetta

Libertà di movimento limitata e/o la presenza di strutture limitanti il movimento	
Libertà di movimento assicurata da una superficie adeguata	
Libertà di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti	

Elemento di verifica **31** **PAVIMENTAZIONI - Pavimentazione** 122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2. CL Min. 19.a

"Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 80 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe" e "[...] una parte della superficie [...] pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico". (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da Circolare Ministeriale) Verificare il tipo di pavimentazione e le dimensioni delle fessure e dei travetti

Pavimento in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non idonee	
Pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee; pavimento pieno; grigliato in plastica o in metallo	
Pavimento pieno con lettiera permanente	

Elemento di verifica **32** **PAVIMENTAZIONI - Pavimentazione parquetto** 122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2. CL Min. 19.b

"Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 80 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe" (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da Circolare Ministeriale) Verificare il tipo di pavimentazione e le dimensioni delle fessure e dei travetti

Pavimento in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non idonee	
Pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee, pavimento pieno o assenza del parquetto	

Elemento di verifica **33** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Area di decubito e possibilità di vedere altri animali**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c. CL Min. 12

"I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; riposare e alzarsi con movimenti normali; vedere altri suini"

Verificare le condizioni dell'area di decubito

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

Elemento di verifica **34** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8-9 e Proced. di allev. punto 20 122/2011 All. 1 parte I punto.5. CL Min. 13

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali". Recinti e attrezzature con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi, presentare spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

Elemento di verifica **35** **PAVIMENTAZIONI - Caratteristiche pavimenti e strutture**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8-9 e Proced. di allev. punto 20 122/2011 All. 1 parte I punto 5. CL Min., 18

"I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini".

I pavimenti non devono essere sdruciolevoli o presentare asperità e devono essere adeguati alla categoria di suini allevata

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente	
Tutti i parametri sono sufficienti	

Elemento di verifica **36** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 10.a

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità: I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi	
Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo	
Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo	

Elemento di verifica **37** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di gas nocivi** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10. CL Min. 10.b

"Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

I limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura. In mancanza di specifica attrezzatura, in via eccezionale, si possono indicativamente considerare superati i limiti (NH3) quando è presente rossore delle congiuntive e lacrimazione negli animali e vengono avvertite sensazioni analoghe dal rilevatore, il quale dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Concentrazioni di gas nocivi dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm e/0 CO2 > 3000 ppm). N.B. è considerato nocivo il superamento del limite anche per un solo parametro)	
Concentrazioni di gas nocivi non dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 10 - 20 ppm e CO2 < 3000 ppm)	
Concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 < 10 ppm e CO2 < 3000 ppm)	

Elemento di verifica **38** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Rumori** 122/2011 All. 1 parte generale punto 1. CL Min. 11

"Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonchè i rumori costanti o improvvisi". **Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per gli 85 dBA un rumore paragonabile a quello percepito nel traffico intenso**

Rumori continui superiori a 85 dBA o improvvisi	
Rumori continui inferiori a 85 dBA	

Elemento di verifica **39** **ILLUMINAZIONE MINIMA - Illuminazione** 122/2011 All. 1 parte generale punto 2 e 146/2001 All. Fabbricati e locali di stab. punto 11. CL Min. 17

"I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno". **Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux una luce che permette di leggere la check-list senza sforzo**

Illuminazione naturale insufficiente e illuminazione artificiale assente/insufficiente	
Illuminazione adeguata	

Elemento di verifica **40** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Alimentazione: accesso agli alimenti** 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. 1 parte I punto 6. CL Min. 23.b

"Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza" e "Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

In caso di alimentazione razionata, la lunghezza del fronte mangiatoia per ogni scrofa e scrofetta deve essere di 50 cm, per permettere la contemporaneità dell'alimentazione. In caso di alimentazione ad libitum si considera migliorabile la presenza di un punto di distribuzione per box, come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali

Impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata	
Ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione <i>ad libitum</i>	
Ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti: in caso di alimentazione razionata, dimensione minima al truogolo (50cm) con più punti di accesso (es. due truogoli); nel caso di alimentazione <i>ad libitum</i> con più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini	

Elemento di verifica **41** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box** 122/2011 Art. 3 punto 6. CL Min. 23.a

"Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività". Il sistema utilizzato garantisce che si evitino aggressioni

Sistema di distribuzione non efficace ad evitare aggressioni (es. ridotto spazio al truogolo)	
Il sistema utilizzato garantisce che si evitino aggressioni (es. spazio al truogolo sufficiente o alimentatore automatico ad ingresso selettivo)	

Elemento di verifica **42** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Distribuzione dell'alimento** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17. CL Min. 24.b

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua" Valutare la pulizia delle attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua

Attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di scrofe/scrofette/suinetti a scopo distrattivo)	
Attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano pulite)	

Elemento di verifica **43** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Acqua di abbeverata: disponibilità** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7. CL Min. 24.a

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente". Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l'accessibilità, il loro funzionamento

Distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili	
Presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente con rabbocco automatico (es sistema a galleggiante), accessibile	
Presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso	

Elemento di verifica **44** **MATERIALE MANIPOLABILE - Materiale per esplorazione e manipolazione** 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e Raccomandazione (UE) 2016/336. CL Min. 21.a

"I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere".

Verificare la presenza di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano nella disponibilità degli animali in tutti i reparti

Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica) o non idoneo (es. copertoni)	
Presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei	
Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria sub ottimale complementari	

Elemento di verifica **45** **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio libero per il parto naturale o assistito** 122/2011 All. parte II lettera B punto 4. CL Min. 8.b
"Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito": verificare la presenza di uno spazio adeguato

Assenza di una zona libera per il parto (es. presenza di gabbie parto attaccate direttamente alle strutture perimetrali senza spazio sufficiente per il parto)	
Presenza di una zona libera per il parto (es. chiusura della gabbia parto che garantisca uno spazio sufficiente oltre il posteriore della scrofa)	

Elemento di verifica **46** **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Stallo da parto** 122/2011 All. parte II lettera B punto 5 e parte II lettera C punto 2. CL Min. 8.c

"Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli" e "nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà". In sala parto devono essere presenti delle strutture atte alla salvaguardia dei suinetti e deve essere presente uno spazio sufficiente per l'allattamento

Assenza di protezioni per i suinetti e/o di spazio sufficiente per l'allattamento senza difficoltà	
Presenza di protezioni per i suinetti e di spazio sufficiente per l'allattamento senza difficoltà	

Elemento di verifica **47** **MATERIALE MANIPOLABILE - Materiale per la nidificazione** 122/2011 All. parte II lettera B punto 3. CL Min. 21.b

"Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento". Verificare la presenza di materiali

Lettieria assente o insufficiente	
Lettieria sufficientemente presente o assente con comprovata impossibilità di utilizzo per il sistema di eliminazione dei liquami	
Lettieria di qualità e quantità ottimale (paglia fornita come lettiera)	

Elemento di verifica **48** **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore** 122/2011 All. parte II lettera C punto 1. CL Min. 8.d

"Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato": valutare la presenza di una superficie piena per i suinetti sottoscrofa

Assenza di area piena sufficientemente ampia o mancanza di copertura (es. tappetino)	
Presenza di area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino)	
Presenza di area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) e idonea fonte di calore (es. lampade a infrarossi)	

Elemento di verifica **49** **PAVIMENTAZIONI - Spazio a disposizione verri** 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2. CL Min. 20.a

"Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq" e "Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli"

Spazio del box non sufficiente	
Spazio a disposizione sufficiente	

Elemento di verifica **50** **PAVIMENTAZIONI - Contatti tra animali verro** 122/2011 All. parte II lettera A punto 1. CL Min. 20.b

"I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini". Verificare le dimensioni dei box per i verri e la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo

Impossibilità di contatto	
Possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo	

AREA	C	ANIMAL-BASED MEASURES
Elemento di verifica	51	CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali in tutte le scrofe CL. Min.41 Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento 1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%.
		Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2
		Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2
		Meno del 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2
Elemento di verifica	52	FERITE DEL CORPO - Ulcera della spalla in tutte le scrofe Valutare la frequenza di animali con la presenza di una lesione nella regione scapolare con caratteri di cronicità (tessuto cicatriziale), di una ferita recente in via di guarigione oppure un'area iperemica senza soluzione di continuo o presenza di una ferita/lesione aperta
		Più del 19% di animali con ulcere alla spalla
		Tra il 10% e il 19% di animali con ulcere alla spalla
		Meno del 10% di animali con ulcere alla spalla
Elemento di verifica	53	SEGNI DI MALATTIA - Disordini enterici suinetti lattonzoli Valutare il numero di box dove siano visibili solo feci liquide
		Più del 15% di box con solo feci liquide
		Tra il 6% e il 15% di box con solo feci liquide
		Meno del 6% di box con solo feci liquide
Elemento di verifica	54	SEGNI DI MALATTIA - Zoppie in tutte le scrofe CL. Min.40 Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).
		Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2
		Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2
		Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno del 1% con zoppia 2
Elemento di verifica	55	CONDIZIONE DEL CORPO - Body condition score di tutte le scrofe Valutare unicamente gli animali con scarso BCS: la scrofa appare visivamente molto magra, con anche e colonna dorsale nettamente prominenti dalla figura
		Più del 5% di animali
		Tra il 2% e il 5% di animali
		Meno del 2% di animali
Elemento di verifica	56	SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo in tutte le scrofe CL. Min.39 Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni cutanee e la loro gravità
		Più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi o più del 17% con lesioni gravi
		Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi
		Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi o meno del 8% di lesioni gravi
Elemento di verifica	57	COMPORAMENTO - Stereotipie in tutte le scrofe Valutare la frequenza di animali che manifestano stereotipie
		Più del 25% di animali che manifestano stereotipie
		Tra il 10% e il 25% di animali che manifestano stereotipie
		Meno del 10% di animali che manifestano stereotipie
Elemento di verifica	58	SEGNI DI COMFORT - Bursiti in tutte le scrofe Valutare la frequenza di animali con la presenza di bursiti e la loro gravità
		Più del 47% di animali con la presenza di bursiti lievi o più del 23% con bursiti gravi
		Tra il 22% e il 47% di animali con la presenza di bursiti lievi o tra l'11% e il 23% con bursiti gravi
		Meno del 22% di animali con la presenza di bursiti lievi o meno del 11% di bursiti gravi

Elemento di verifica **59** **SEGNI DI MALATTIA - Infezioni localizzate in tutte le scrofe**
Valutare la frequenza di animali con la presenza di infezioni localizzate

Più del 7% di animali che manifestano infezioni localizzate	
Tra il 2% e il 7% di animali che manifestano infezioni localizzate	
Meno del 2% di animali che manifestano infezioni localizzate	

Elemento di verifica **60** **SEGNI DI MALATTIA - Dermatite in tutte le scrofe**
Valutare la frequenza di animali con la presenza di dermatite

Più del 15% di animali con dermatite	
Tra il 8% e il 15% di animali con dermatite	
Meno del 8% di animali con dermatite	

Elemento di verifica **61** **SEGNI DI MALATTIA - Mastite scrofe in gabbia parto**
Valutare la frequenza di animali con la presenza di mastite

Più del 7% di animali con mastite	
Tra il 2% e il 7% di animali con mastite	
Meno del 2% di animali con mastite	

Elemento di verifica **62** **COMPORAMENTO - Accalcamento dei suinetti lattonzoli**
Valutare la frequenza di animali che manifestano il comportamento di accalcamento

Più del 35% di box che manifestano accalcamento	
Tra il 14% e il 35% di box che manifestano accalcamento	
Meno del 14% di box che manifestano accalcamento	

Elemento di verifica **63** **SEGNI DI MALATTIA - Mortalità suinetti lattonzoli**
Valutare la prevalenza media di mortalità nei suinetti lattonzoli allo svezzamento sui nati vivi

Più del 20% di mortalità	
Tra il 12% e il 20% di mortalità	
Meno del 12% di mortalità	

Elemento di verifica **64** **SEGNI DI MALATTIA - Sottopeso suinetti lattonzoli**
Valutare la frequenza di animali sottopeso

Più del 25% di animali sottopeso	
Tra il 12% e il 25% di animali sottopeso	
Meno del 12% di animali sottopeso	

Elemento di verifica **65** **SEGNI DI COMFORT - Lesioni alle orecchie suinetti lattonzoli**
Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni alle orecchie

Più del 5% di animali con lesioni alle orecchie	
Tra il 1% e il 5% di animali con lesioni alle orecchie	
Meno del 1% di animali con lesioni alle orecchie	

